


elezione dei membri del parlamento europeo spettanti all'italia

L'elettore può votare una sola lista tracciando con la matita copiativa un segno sul contrassegno della lista prescelta o nel rettangolo che contiene tale contrassegno (art. 58, secondo comma, T.U. n. 361/1957).



L'elettore può anche esprimere fino a **un massimo di tre voti di preferenza** per candidati di una lista. Nel caso di due o di tre preferenze espresse, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda e della terza preferenza(art. 14, primo comma, legge n. 18/1979).

Un solo voto di preferenza può essere espresso per un candidato delle liste rappresentative delle minoranze di lingua francese della Valle d'Aosta, di lingua tedesca della provincia di Bolzano o di lingua slovena del Friuli Venezia Giulia, che sia collegata ad altra lista presente in tutte le circoscrizioni nazionali (artt. 12, decimo comma, e 14, secondo comma, legge n. 18/1979).

Il voto di preferenza deve essere espresso esclusivamente per candidati compresi nella lista votata.

Il voto di preferenza si esprime esclusivamente scrivendo, con la matita copiativa, nelle apposite righe tracciate a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e cognome o solo il cognome dei candidati preferiti compresi nella lista medesima.

In caso di identità di cognome fra più candidati, si deve scrivere sempre il nome e il cognome e, se occorre, la data e il luogo di nascita.

Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno solo, a meno che non vi sia possibilità di confusione con altri candidati.

Se l'elettore traccia un segno su più contrassegni di lista, il voto è nullo.